Giurisprudenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 4037 Anno 2016
Presidente: BERNABAI RENATO
Relatore: CRISTIANO MAGDA
Data pubblicazione: 01/03/2016

SENTENZA

sul ricorso 27994-2009 proposto da:

ABBATE VINCENZINA (c.f. BBTVCN42B46C022Q), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 43, presso l'avvocato GIOVANNI NERVI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PIERO GRIGNOLIO, giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

2015

2033

contro

LLOYD'S OF LONDON - BRIT SYNDICATES LIMITED, già SINDACATO RODNEY STONE, CX REINSURANCE COMPANY LIMITED, già CNA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

LTD, QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, già QBE International Insurance Limited, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI DUE MACELLI 66, presso l'avvocato SARA SPARAGNA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAVID MARINO, giusta procura in calce al ricorso notificato e procure speciali per Notaio EDWARD GARDINER di LONDRA, con Apostille n.I390650 del 26.01.2010, per Notaio BARRINGTON WILLIAM HOOKE di LONDRA, con Apostille n.I388837 del 22.1.2010, per Notaio ANDREW J. CLAUDET di LONDRA, con Apostille n. I388799 del 22.1.2010;

- controricorrenti -

contro

UNICREDIT S.P.A., BARBERIS MARCO;

- intimati -

Nonché da:

UNICREDIT S.P.A. (c.f. 00348170101),- già UniCredito Italiano S.p.a.-, succeduta in tutti i diritti e gli abblighi della Società incorporata SVILUPPO FINANZIARIA S.P.A., a sua volta succeduta in tutti i diritti e gli obblighi della Società incorporata SVILUPPO INVESTIMENTI SIM S.P.A., già ING SVILUPPO INVESTIMENTI SIM S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 30, presso l'avvocato GIAMMARIA CAMICI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FEDERICO CAMOZZI, MASSIMO NESPOLI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

ABBATE VINCENZINA, BARBERIS MARCO, LLOYD'S OF LONDON - SINDACATO RODNEY STONE, QBE INTERNATIONAL INSURANCE LIMITED, CNA INTERNATIONAL REINSURANCE COMPANY LTD;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1811/2008 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 17/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2015 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato G. NERVI che si riporta;

udito, per le controricorrenti, l'Avvocato C. CAMICI, con delega anche per LLOYD'S, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

dirittobancario.it

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora Vincenzina Abbate convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Casale Monferrato la Ing Sviluppo Investimenti SIM s.p.a., con la quale aveva stipulato un contratto di gestione patrimoniale per il tramite del promotore finanziario Marco Barberis, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecito compiuto dal quest'ultimo, che si era indebitamente appropriato della somma di 300 milioni di lire che ella gli aveva versato in più riprese (quanto a 100 milioni con un assegno e per il resto in contanti) perché venisse investita in suo nome e per suo conto.

La SIM, costituitasi in giudizio, contestò la propria responsabilità e provvide a chiamare in causa il Barberis, contro il quale propose domanda di regresso, nonché le proprie compagnie di assicurazione, CNA International Reinsurance, Lloyd of London Sindicato Rodeny Stone e Qbe International Insurance Ltd, per essere dalle stesse manlevata.

Il Barberis rimase contumace, mentre le tre compagnie assicuratrici si costituirono svolgendo a loro volta domanda di garanzia impropria nei confronti del promotore finanziario.

Il giudice di primo grado respinse integralmente la domanda dell'attrice.

L'appello proposto dalla Abbate contro la decisione è stato parzialmente accolto dalla Corte d'appello di Torino, che ha condannato Unicredit s.p.a. (succeduta all'originaria convenuta nella titolarità del rapporto controverso a seguito di fusione per incorporazione) al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 51.645,68 (corrispondente a 100 milioni delle vecchie lire), oltre rivalutazione monetaria ed interessi, ed ha conseguentemente accolto, nei limiti di tale somma, le domande di regresso e di garanzia propria svolte dall'appellata nei rispettivi confronti del Barberis e delle società di assicurazione, nonché quella di garanzia impropria avanzata dalle compagnie contro il Barberis.

Per quanto in questa ancora interessa, la corte del merito ha affermato: che la

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

responsabilità della SIM per l'illecito compiuto dall'ausiliario dovesse ravvisarsi in relazione alla dazione dei cento milioni di lire effettuata dalla Abbate mediante assegno espressamente menzionato nel contratto di gestione patrimoniale, emesso dall'appellante nella medesima data della stipulazione di tale contratto e, pacificamente, incassato dalla madre del Barberis, che ne figurava beneficiaria; che non era contestabile il nesso di occasionalità fra l'appropriazione del titolo da parte del promotore finanziario e l'attività da questi svolta in tale veste professionale, mentre andava escluso che la Abbate avesse concorso alla produzione del danno per il solo fatto di aver omesso di intestare l'assegno alla SIM ed aver così consentito al Barberis di compilarlo abusivamente, posto che è obbligo del promotore di ricevere dal cliente esclusivamente titoli intestati alla società di intermediazione e che tale obbligo, se disatteso, non implica automaticamente né una collusione né un'acquiescenza colpevole del cliente che gli abbia consegnato somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui sarebbe abilitato a riceverle; che, per contro, attesa la scarsa credibilità in sé della circostanza e stante la genericità delle dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi, non poteva ritenersi raggiunta la prova che la Abbate avesse versato al Barberis, in contanti e senza ricevuta, altri duecento milioni di lire né, tantomeno, che l'ipotetico versamento fosse legato da nesso di occasionalità all'attività professionale del ricevente.

La sentenza, pubblicata il 17.12.2008, è stata impugnata da Vincenzina Abbate con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui hanno resisto con separati controricorsi Unicredit s.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale per un motivo, e le società assicuratrici Lloyd's of London- Brit Syndacates ltd (già Sindacate Rodney Stone), Qbe Insurance ltd e CX Reinsurance Company ltd. (già CNA International Reinsurance Company).

Marco Barberis non ha svolto attività difensiva.

Le parti controricorrenti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

dirittobancario.it

1) Con l'unico motivo di ricorso Vincenzina Abbate deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamentando che la domanda di risarcimento del danno derivatole dalla perdita della somma di 200 milioni di lire, da lei consegnata al Barberis in contanti, sia stata respinta senza tener conto delle risultanze del procedimento penale promosso a carico di quest'ultimo, che si era concluso con una sentenza di patteggiamento.

Il motivo è inammissibile per più di una ragione.

E' principio costantemente affermato da questa Corte che il giudice del merito può fondare il proprio convincimento sui soli elementi probatori che ritiene rilevanti per la decisione e non è obbligato a prendere in esame e a disattendere tutte le contrarie risultanze processuali, a condizione che risulti logicamente giustificato il valore preminente accordato agli elementi da lui utilizzati (cfr., da ultimo e fra moltissime, Cass. nn. 13485/014, 8129/014, 25608/013).

Ne consegue che il ricorrente che impugni la sentenza sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non può limitarsi a lamentare l'omessa considerazione di determinati elementi istruttori, ma deve illustrarne la decisività ai fini della diversa soluzione della controversia auspicata.

Ora - anche a non voler tener conto che, ai sensi dell'art. 366 I co. nn. 6 c.p.c. la Abbate avrebbe dovuto allegare specificamente al ricorso gli atti del procedimento penale od, in alternativa, indicarne l'esatta collocazione processuale all'interno del proprio fascicolo di parte- il motivo non chiarisce da quali fra tali atti emergerebbe la prova dell'avvenuta dazione in contanti al Barberis della somma di 200 milioni di lire, atteso che il fatto che l'imputato abbia patteggiato la pena, in tal modo ammettendo la sua responsabilità in relazione al reato di appropriazione indebita ascrittogli, non ha valenza confessoria di detta specifica circostanza che, d'altro canto, proprio perché il processo è stato definito con sentenza di patteggiamento, neppure è stata in concreto accertata dal giudice penale.

Inoltre, ed è ciò che maggiormente rileva, la ricorrente non ha in alcun modo

dirittobancario.it

censurato l'affermazione della corte territoriale, costituente autonoma *ratio decidendi,* di per sé sufficiente a sorreggere la pronuncia di rigetto, *in parte qua,* della domanda risarcitoria, secondo cui, al di là della mancanza di prova della dazione, non poteva, in ogni caso, ritenersi dimostrato il nesso di occasionalità necessaria tra l'asserita consegna della somma al Barberis e l'attività di promotore finanziario che questi svolgeva per la SIM.

2) Con l'unico motivo di ricorso incidentale Unicredit, denunciando violazione degli artt. 1227 e 2056 c.c., lamenta che la corte del merito abbia escluso il concorso colposo della Abbate nella produzione del danno riconosciuto, pur essendo stato accertato che la signora aveva consegnato al Barberis un assegno dell'importo di 100 milioni di lire lasciando in bianco il nome del prenditore.

Il motivo deve essere respinto.

Va sul punto condiviso il principio, cui il collegio intende dare continuità, già enunciato da questa Corte con la sentenza n. 8229/06, secondo cui l'intermediario finanziario non solo non può invocare, quale causa di esclusione della responsabilità che l'art. 23 del d.lgs. n. 415/96 (applicabile *ratione temporis* al caso di specie) pone a suo carico per i danni arrecati a terzi nello svolgimento delle incombenze affidate ai promotori finanziari, il fatto che il cliente abbia consegnato al promotore le somme di denaro di cui quest'ultimo si è illecitamente appropriato con modalità difformi da quelle previste dal regolamento Consob vigente (all'epoca il reg. n. 11522/98, che all'art. 96 faceva, fra l'altro, obbligo al promotore di ricevere esclusivamente assegni bancari o circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale operava, muniti di clausola di non trasferibilità), ma neppure può addurre tale circostanza come concausa del danno subito dall'investitore al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto.

Infatti, come riconosciuto dalla stessa Unicredit, le disposizioni regolamentari emanate dalla Consob in materia dettano le principali regole di comportamento alle quali il promotore finanziario si deve attenere nei confronti degli investitori e sono

dirittobancario.it

volte ad offrire una più adeguata garanzia ai destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il tramite del promotore: si tratta, in sostanza, di un meccanismo normativo che tende a responsabilizzare l'intermediario in relazione ai comportamenti di soggetti – quali sono i promotori – che l'intermediario medesimo sceglie, che operano nel suo interesse imprenditoriale e sui quali esso solo è in grado di esercitare efficaci forme di controllo.

Non è dunque logicamente postulabile che una regola che è diretta a tutelare l'interesse del risparmiatore si traduca in un onere di diligenza posto a carico di quest'ultimo e che pertanto la sua violazione da parte del promotore (che ne è l'unico destinatario) si risolva in un addebito di colpa a carico del cliente danneggiato dall'illecito.

Né il mero fatto che una corrispondente previsione sia eventualmente inserita nel documento contrattuale sottoscritto dal cliente può mutare la funzione di quella regola e trasformarla, da obbligo di comportamento del promotore in vista della tutela dell'investitore, in un onere gravante su quest'ultimo in funzione della tutela dell'intermediario rispetto ai rischi di comportamento infedele del promotore.

L'applicazione dell'art. 1227 c.c. può, in definitiva, trovare spazio solo qualora l'intermediario provi che vi sia stata, se non addirittura collusione, quantomeno una consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione da parte del promotore delle regole di condotta sullo stesso gravanti: ciò che, nel caso, la corte territoriale ha motivatamente escluso, rilevando come Unicredit si fosse limitata ad allegare che la consegna del denaro mediante assegno bancario non intestato alla SIM violava il regolamento Consob all'epoca vigente.

La reciproca soccombenza delle parti ricorrenti giustifica la compensazione fra le stesse delle spese del presente giudizio.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese anche fra la ricorrente principale e le tre compagnie di assicurazione controricorrenti, tenuto conto dell'oggetto del giudizio e del fatto che le tre società sono state chiamate in

dirittobancario.it

causa da Unicredit.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale;

dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese del giudizio.

Roma, 9 dicembre 2016

Copyright dirittobancario.it